



Corso di laurea in Scienze Politiche

Cattedra di Filosofia Politica

## PER UNA SOCIETÀ PIÙ LIBERA

La democrazia secondo Joshua Cohen:  
dialogo, socialismo, incoerenza

Prof. Gianfranco Pellegrino

RELATORE

Matteo Cristofari

CANDIDATO

Anno accademico 2022/2023



# Per una società più libera

## La democrazia secondo Joshua Cohen: dialogo, socialismo, incoerenza

La democrazia deliberativa è una teoria alternativa o complementare alla democrazia aggregativa, frutto di un dibattito complesso e multilaterale che si sviluppò nel mondo anglosassone a partire dai primi anni Ottanta (Saward 2000, 3-13), ed ancora oggi viene arricchito da nuove interpretazioni e non è privo di questioni aperte. L'estrema rilevanza di questo indirizzo di studi risiede nell'insostituibile attualità delle proprie riflessioni su libertà individuali, rappresentanza, autonomia di giudizio e gestione del dissenso, variamente declinate durante la pandemia globale nel rapporto tra società liberali, apparati di stampa e governi. Il presente lavoro intende approfondire un unico modello di democrazia deliberativa, a firma di Joshua Cohen, meritevole di affrontare il problema del disaccordo duraturo e di fornire un'impalcatura socio-istituzionale conforme ai principi teorici illustrati.

Il primo capitolo ricostruisce brevemente la temperie intellettuale da cui Cohen ricava i problemi teorici, ma anche un iniziale, astratto tentativo di Rawls di allargare gli orizzonti dell'ordinamento democratico. Il modello che analizzeremo tenta di descrivere nel dettaglio i principi ed il funzionamento della proposta altamente speculativa di Rawls; trae la propria legittimità sostanziale dalla tutela estensiva di diritti personali e politici, condizione fertile al perseguimento collettivo di un bene comune; viene reso possibile da un'economia ibrida, un relegamento delle logiche corporative ai margini della sfera pubblica ed una rivitalizzazione dell'associazionismo civile.

Nel secondo capitolo viene presentata una tra le critiche storicamente più pertinenti e problematiche mosse al pensiero

deliberativo, quella d'incoerenza, attraverso i contributi complementari di Schumpeter, Riker e Christiano.

Il terzo capitolo chiude il presente lavoro tracciando un bilancio di pregi, difetti e questioni ancora senza risposta, ma anche suggerendo una attuazione immediata e plausibile dell'ideale deliberativo.

# 1. Il modello di Cohen

Il modello di democrazia deliberativa avanzato da Cohen si innesta su un particolare indirizzo di analisi storica, volto a riscontrare l'influenza rivestita dalle originarie concezioni repubblicane di autogoverno rispetto a tradizione costituzionale e giurisprudenza coeva negli Stati Uniti<sup>1</sup>, e muove i primi passi a partire dalla replica di Rawls ai pensatori democratici e socialisti dell'ala radicale, fautori di una feroce critica contro le società democratiche in economie industriali avanzate<sup>2</sup>. Nel tentativo di conciliare le "libertà degli antichi"<sup>3</sup> ad una più sostanziale difesa dei diritti individuali, Rawls elabora un ordinamento democratico ideale che si fonda su *deliberazione pubblica volta al raggiungimento del bene comune, uguaglianza manifesta e modellamento di identità ed interessi della cittadinanza al fine di perseguire una visione condivisa di bene comune*. Entriamo brevemente nel dettaglio.

Innanzitutto, il tradizionale schema pluralista della contrattazione tra parti, generalmente orientate a perseguire il proprio interesse particolare, viene accantonato in favore di un dibattito che si articola su proposte legislative e di *policy* argomentate secondo le differenti concezioni di bene pubblico, al termine del quale ha luogo una pubblica deliberazione con l'arduo compito di trarre una soluzione condivisa ad uno specifico problema di politica pubblica (Rawls 1971, 360-61). I partiti svolgono un ruolo di *gatekeeping*, analogo a quello delle loro controparti reali,

---

<sup>1</sup> Tra i contributi più salienti, è possibile consultare Sunstein (1984, 1985, 1986), Michelman (1986) ed Ackermann (1984, 1986).

<sup>2</sup> Particolare enfasi viene posta sul come disuguaglianze materiali e partiti politici deboli livellino la società e riducano lo spazio di dibattito. Per commenti in merito, consultare Cohen e Rogers (1983), cap. 3,6; Unger (1987), cap.5.

<sup>3</sup> Definita dal suo autore come «[...] tutto ciò che assicurava ai cittadini la più ampia partecipazione possibile all'esercizio del potere sociale», e contrapposta a quella dei moderni, «[...] tutto ciò che garantisce l'indipendenza dei cittadini dal potere» (Constant 2007, 485).

nell'ignorare le richieste non conformi ad alcuna concezione di bene pubblico<sup>4</sup>.

Perché tale sistema prosperi, occorre garantire le condizioni affinché il potere politico si emancipi dalle influenze socioeconomiche, ad esempio incrementando il finanziamento pubblico ai partiti e riducendo le agevolazioni destinate al settore privato, oltre a misure di redistribuzione della ricchezza, quali la fiscalità progressiva, che attenuino le disuguaglianze sociali ed arginino il rischio di *agenda setting* per mano dei ceti più potenti. La pubblica implementazione di questi provvedimenti concorre inoltre a trasmettere, «*in ways that are manifest to citizens*» (Cohen 1997, 69), l'impegno effettivo delle istituzioni nel realizzare un'uguaglianza sostanziale (Rawls 1971, 225-26, 277-78).

In ultima analisi, un siffatto ordinamento si prefigge l'ambizioso obiettivo di educare i propri cittadini al rispetto reciproco, alla competenza nei pubblici affari e alla maturazione di un senso della giustizia, valori propedeutici a seminare «*the foundations for civic friendship and the ethos of political culture*» (234) e da cui elaborare un sempre più condiviso ideale di bene pubblico.

Per spiegare il contributo di queste tre condizioni alla realizzazione di un equo sistema di cooperazione sociale, Rawls ricorre a due linee argomentative: la prima, di natura formale, si fonda sull'assunto che il rispetto delle suddette condizioni sia necessario alla tutela di quelle libertà politiche, quali inclusione dei diritti di partecipazione in costituzione, produzione di norme volte ad incentivare un'equa distribuzione in conformità al principio di differenza ecc., che vincolano le parti, in posizione originaria, ad osservare il principio di partecipazione democratica.

---

<sup>4</sup> Per considerarla legittima, una concezione di bene pubblico deve rispettare i due principi di giustizia illustrati nella teoria di Rawls.

Muovendo da una premessa analoga, l'argomentazione informale volge lo sguardo all'organizzazione dell'intero assetto istituzionale:

*Justice as fairness begins with the idea that where common principles are necessary and to everyone's advantage, they are to be worked out from the viewpoint of a suitably defined initial situation of equality in which each person is fairly represented. The principle of participation transfers this notion from the original position to the constitution... [thus] preserv[ing] the equal representation of the original position to the degree that this is feasible. (Rawls 1971, 221-22)*

La posizione originaria, fornendo un modello astratto piuttosto soddisfacente di equità ideale, non costituisce ormai soltanto una situazione iniziale in cui definire i valori delle future istituzioni politiche, quanto più il principio che queste istituzioni dovrebbero rispecchiare. Qualora accettiamo intuitivamente l'ideale di un equo regime di cooperazione, dovremmo conseguentemente aspirare ad istituzioni che si conformino, fin dove possibile, a redigere legislazioni altrettanto eque. Questo il senso della sfida raccolta da Cohen.

## 1.1. Concezione formale e procedura ideale<sup>5</sup>

La nozione di democrazia deliberativa è radicata nell'intuizione di un'associazione democratica i cui termini e condizioni vengono discussi attraverso sedute di pubblico confronto tra cittadini uguali. L'ordinamento istituzionale viene giudicato legittimo finché garantisce ai cittadini il quadro della libera deliberazione pubblica (Cohen 1997, 72). Questa definizione generale viene esplicitata illustrandone prima una "concezione formale", articolata in cinque proprietà qualificanti, e fornendo

---

<sup>5</sup> I due paragrafi successivi sono frutto di un importante lavoro di selezione e rielaborazione a partire dal preziosissimo compendio *Deliberative Democracy* (Cohen 1997, a cura di James Bohman e William Rehg, cap. 3,13).

successivamente una dimostrazione sostanziale, o *procedurale*, atta a delineare un modello replicabile dalle istituzioni democratiche.

La concezione formale di democrazia deliberativa presenta le seguenti caratteristiche:

- I. [La democrazia deliberativa] è un'associazione dai caratteri di indipendenza, continuità ed estensione a tempo indeterminato.
- II. I suoi membri condividono l'impegno a coordinare i propri sforzi entro istituzioni che garantiscono la deliberazione e secondo regole frutto del medesimo processo deliberativo. La libera deliberazione tra pari è alla base della legittimità, e nessun membro ignora questi valori.
- III. [La democrazia deliberativa] è un'associazione pluralista. Pur nel rispetto di un impegno alla deliberazione circa problemi di scelta collettiva [II.], i suoi membri presentano opinioni divergenti sul come condurre la propria esistenza, e hanno ambizioni opposte. Ciononostante, non ritengono obbligatorio alcun insieme di queste preferenze.
- IV. Dal momento che i membri scorgono nelle procedure deliberative il fondamento della legittimità, preferiscono un ordinamento dove la connessione tra processo decisionale e conseguenze sia quanto più manifesta possibile.
- V. I membri si riconoscono reciprocamente come dotati di capacità deliberative, necessarie per accedere ad un pubblico scambio di ragioni e per conformarsi alle soluzioni approvate.

Affinché questa ossatura assuma sostanza, Cohen mette a sistema le caratteristiche da incorporare nelle istituzioni democratiche entro uno schema che prende il nome di "procedura deliberativa ideale" (1997, 74). Prima di elencarne gli attributi, due doverose precisazioni. L'autore espone le tre funzioni generali che qualsiasi procedura deliberativa, non da meno quella ideale, deve ultimare: definizione dell'agenda, proposta argomentata di soluzioni alternative a problemi in agenda e selezione conclusiva di

un'alternativa. Il modello che segue non si accontenta tuttavia di soddisfare quest'intelaiatura procedurale, ma punta a produrre esiti che siano l'esclusivo frutto di un libero e ragionevole accordo tra pari o, in altre parole, che colgano la piena essenza del principio di legittimità democratica (Cohen 1997, 73).

- (I) [La deliberazione ideale] è libera in quanto soddisfa due condizioni. In primo luogo, i partecipanti si intendono limitati solo dai risultati della loro deliberazione e da precondizioni concordate tutti insieme, mai da norme o regolamenti antecedenti. I partecipanti riconoscono la vincolatività di questi risultati in quanto prodotto del loro libero accordo, che diviene a tutti gli effetti fonte di diritto.
- (II) [La deliberazione] è ragionata in quanto alle parti in causa è richiesto di spiegare le proprie motivazioni tanto nell'avanzare proposte quanto nel sostenerne o criticarne d'altrui. «*No force except that of the better argument is exercised*» (Habermas 1975, 108): la sorte di ciascuna tesi passa dunque dalla persuasività delle sue argomentazioni, non dall'influenza del suo sostenitore, il quale dovrà tenere conto, nella propria arringa, delle visioni divergenti dei propri concittadini [III.] e del condiviso impegno ad una libera deliberazione tra pari.
- (III) Le parti sono eguali tanto sotto il profilo formale che sostanziale. L'uguaglianza formale è radicata nel diritto universale di partecipare ad ogni stadio del processo decisionale: tutti possono ascrivere nuove questioni in agenda, avanzare soluzioni e partecipare alla discussione, esercitando la medesima importanza in sede deliberativa. Quella sostanziale concerne l'estraneità delle dinamiche decisionali alla distribuzione corrente di potere e risorse<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Con queste parole, l'autore getta le basi per un potenziale reddito minimo universale volto ad emancipare la cittadinanza dal giogo delle élite economiche (Cohen 1989, 25-50).

(IV) L'ambizione ultima [della deliberazione ideale] risiede nell'arrivare ad un ragionevole *consensus*. Cohen riconosce come, anche sotto condizioni ideali, non esista alcuna garanzia che ciò accada: in assenza di accordo, occorre affidarsi ad una votazione secondo un qualsiasi principio di maggioranza. Nonostante questa apparente sconfitta, il ricorso ad una prassi aggregativa non sbiadisce le differenze tra le due filosofie decisionali: in altre parole, gli esiti di un voto tra membri impegnati a perseguire una deliberazione consensuale saranno comunque diversi da quelli di una procedura aggregativa scevra di una simile iniziativa.

## 1.2. Il rischio di una giustificazione procedurale

Se è vero che tutte le democrazie si fondano su capisaldi generali ed astratti, quali l'esclusiva legittimità del potere politico come diretta emanazione del consenso popolare, portato di un lungo e faticoso lavoro di confronto, o la tutela ed espressione di tale consenso nell'assetto istituzionale, i caratteri qualificanti di alcune specie di organizzazione democratica riguardano le definizioni di *appartenenza* alla cittadinanza e *collettività* della decisione: si pensi, ad esempio, a quelle comunità dove l'adesione ad una particolare dottrina morale o religiosa, abitualmente radicata nella tradizione nazionale, sia una condizione necessaria alla piena appartenenza; analogamente, solo le norme totalmente conformi a questa dottrina potranno essere sentite come collettive, dunque approvabili (Cohen 1997, 407). Tuttavia, un'efficace teoria di legittimità democratica dovrebbe prendere atto della sterminata declinazione di visioni, interessi e ambizioni che caratterizzano l'essere umano in ambito di retaggio filosofico e religioso, sulle definizioni di felicità, benessere, autodeterminazione o ancora rispetto all'importanza di un coinvolgimento

personale in politica. Ogni preferenza in merito è razionale e non conciliabile in un'organica filosofia di vita, perlomeno non da alcun sistema sociale e politico che sia lontanamente attraente (408).

Il concetto di “pluralismo ragionevole” (Cohen 1993, a cura di Copp, Hampton e Roemer, 281-84; Rawls 1993, 24, 63, 141, 152; Cohen 1994, 1504-1507, 1511, 1521) esprime appieno suddette difformità, fornendo la cornice ideale alla realizzazione di una cittadinanza libera ed eguale nel voto, ma lascia irrisolto un eccezionale problema di legittimità: senza valori e credenze condivise, l'unica fonte residua di accordo risiederebbe nel processo decisionale democratico e nelle sue (poche) regole di funzionamento - apertura e trasparenza, uguale diritto nell'avanzare proposte, piena ed imparziale valutazione delle stesse (Cohen 1997, 409). Dopo aver imputato questa sgradevole conclusione alla dimensione aggregativa, Cohen espone in chiave comparativa i principali vantaggi delle democrazie deliberative, fondati essenzialmente sul carattere estensivo delle garanzie tanto in materia di diritti individuali (culto, espressione ed autonomia personale) come di libertà politiche (diritto di partecipazione), un duplice piano di tutele che, come vedremo, fecondano il perseguimento collettivo di quell'ideale di bene comune tanto caro a Rawls.

### **1.2.1 I limiti della nozione aggregativa**

La tensione tra libertà degli antichi e dei moderni nasce da un'apparente incompatibilità tra queste due sfere in ambito di legislazioni democratiche: assumiamo il caso delle costituzioni che vietano ai governi di restringere determinati diritti politici, come il principio di partecipazione o il contenuto di dichiarazioni elettorali, per preservare il contributo delle minoranze all'autorizzazione popolare. Analoghe limitazioni al potere politico tutelano valori essenziali all'equo processo democratico. Lo stesso

non può dirsi dei diritti individuali, libertà di pensiero e di parola, di culto e di proprietà privata, dal momento che, in termini strettamente procedurali, una democrazia prospererebbe anche senza l'osservanza di questi principi, la cui garanzia costituzionale finisce dunque per essere un impedimento al suo efficace funzionamento (Cohen, 1997, 409-410). Proseguire su questa linea argomentativa conduce ad un duplice paradosso: accettando di difendere le libertà dei moderni, si ammette implicitamente che le libertà politiche non sono che un mero valore strumentale nella tutela delle prime; d'altro canto, riconoscerne la subordinazione consegue nella loro potenziale violazione durante il processo decisionale, un esito che, per quanto legittimo secondo la lettura ristretta che abbiamo dato, risulterebbe ingiusto e sgradevole (410-411).

La democrazia aggregativa affonda in questa controversia, poiché istituzionalizza l'uguaglianza delle volontà dei suoi membri e la presunzione di autonomia personale, secondo cui gli individui adulti hanno una consapevolezza sufficiente per difendere i propri interessi, e ne cristallizza la manifestazione previo esercizio dei diritti di partecipazione, associazione ed espressione, opportunamente inquadrati in un qualche schema di maggioranza o contrattazione collettiva. Le violazioni a quei diritti della persona privi di un fondamento procedurale riscontrano una ferma condanna solo in presenza di giudizi discriminatori, frutto di pensieri intolleranti o stereotipi, che producano una *palese* trasgressione dell'uguaglianza delle volontà, come nel caso di leggi restrittive della libertà religiosa, spesso figlie di visioni avverse a questo o quel credo. Quando invece non serpeggia la macchia della discriminazione, e la violazione *tout court* lascia il posto al ridimensionamento della preferenza altrui, la democrazia aggregativa non dispone di alcun anticorpo: si pensi alla sottovalutazione di norme morali e religiose da parte di una maggioranza non credente, una stortura cognitiva che sovente conduce a rinviarle o persino escluderle dal dibattito pubblico ignorandone l'impellenza e il peso per chi ne condivide i dettami (Cohen 1997, 412).

## 1.2.2 La rinnovata centralità dei diritti della persona

Il grande contributo della nozione deliberativa si esplica nel più ampio spettro di tutele garantite dal suo funzionamento alle preferenze individuali. L'uguaglianza delle volontà da sola non basta, ma necessita di essere affiancata da proposte sorrette con ragioni politicamente accettabili, cioè rispettose di ogni *background* valoriale. Questo attributo, definito principio dell'inclusione deliberativa, risulta particolarmente efficace nell'esempio della libertà religiosa: entrare nel punto di vista del credente significa comprendere la natura trascendente di alcuni suoi obblighi, accantonare l'idea che questi siano autoimposti (per chi crede, derivano direttamente dal volere di un'entità superiore) ed interpretarne le richieste politiche come diretta conseguenza di questo sentire. In una libera deliberazione tra eguali, accettare questo equivarrà a riconoscere come sia generalmente impossibile individuare ragioni capaci di oltrepassare le prescrizioni religiose, conseguendo nella piena autonomia religiosa, comprensiva di libertà di coscienza e di culto (Cohen 1997, 417). Immaginiamo che ciò non accada, e la maggioranza atea obblighi i credenti a disattendere la dottrina avanzando argomentazioni insufficienti. Per quanto si tratti di una circostanza empiricamente plausibile, costituisce una delle molte strade che conducono le società ad un esercizio del potere non giustificabile in relazione ai principi di equità e leale collaborazione tra i cittadini; pur senza precisare alcun deterrente pratico, Cohen la esclude dalle dinamiche deliberative per incompatibilità teorica (418).

La maggiore implicazione nella difesa della libertà religiosa, come di tutti i diritti della persona, è la sua finalità non politica. I benefici non si riducono all'abbattimento di inibizioni socioculturali negli interlocutori o all'arricchimento del dibattito pubblico con sensibilità diverse, ma

concernono soprattutto la promozione di un'uguaglianza sostanziale tra cittadini grazie allo smantellamento di vincoli elitari volti a ridurre lo spazio di dialogo e controllarne le decisioni finali.

Anche il diritto di espressione gode di una tutela estensiva nelle democrazie deliberative, contrastando apertamente una celebre corrente di pensiero che confina l'istituzione di adeguate salvaguardie al confronto di natura politica (Alexander Meiklejohn 1948, 1-28; Robert Bork 1971, 21-29; Cass R. Sunstein 1995, 5-6, 133-35 ): questa è senza dubbio una condizione necessaria per richiamare i governi ai loro doveri di responsabilità e reattività, ma fallisce nel rappresentare il naturale bisogno di comunicare un'ampia schiera di istanze, non trascurabili solo perché «prive di velleità persuasive o dell'intento di influenzare ampi processi di scelta collettiva» (Sunstein 1995, 130). Analogamente a quanto esposto poc'anzi, l'elusione del problema non si esaurisce nell'impoverimento degli *input* di discussione politica, ma preclude la piena manifestazione di quella sterminata declinazione di visioni, interessi e ambizioni postulata dal pluralismo ragionevole, risultando nel tradimento dello stesso ideale deliberativo (Cohen 1997, 419-420).

Soffermiamoci brevemente sul punto: ignorare un insieme di preferenze, indipendentemente dalla loro natura, si configura come un fallimento di sistema, eppure non sarebbe da meno scoprire che tali preferenze sono determinate, in misura variabile, dall'ambiente circostante piuttosto che dall'agente che le articola. In breve, mancano del carattere di autonomia, requisito fondamentale in processi decisionali che ambiscano ad esiti effettivamente liberi e razionali (Cohen 1997, 77). Secondo la classificazione di Elster (1982, a cura di Sen e Williams, 220-26), le preferenze esterne si distinguono in adattive, frutto di un mutamento di circostanze cui l'agente non prende parte - come nel caso dei "centristi istintivi", cosiddetti per la tendenza ad accentrarsi nella distribuzione parlamentare, a prescindere dallo schieramento di partenza; e accomodanti, qualora siano deliberate ma constino della conformazione

psicologica ad un regime di subordinazione individuale - gli schiavi stoici, ad esempio, di fronte all'impossibilità di migliorare la propria condizione, adeguavano i loro desideri alla catena di potere del tempo, arrivando a coltivare *il sogno della schiavitù* per minimizzare le sofferenze. Per sua stessa definizione, la procedura deliberativa ideale disinnescava entrambe queste minacce: un forte disincentivo alle preferenze adattive è posto in essere dal principio di ragionevolezza (II), secondo cui ogni preferenza formata nel dibattito sfugge alle influenze esterne, scaturendo piuttosto da un confronto basato su argomentazioni condivisibili da tutti; d'altra parte, i classici rapporti di potere sono azzerati (I,III,IV) in forza della piena facoltà di deliberare che i cittadini si riconoscono reciprocamente [V.] (Cohen 1997, 78).

### 1.2.3. Una comunità più giusta

Passiamo ai diritti collettivi scendendo nel dettaglio del principio di partecipazione. Nella dottrina classica, le sue proprietà fondamentali sono i diritti di elettorato attivo e passivo, associazione ed espressione, affiancati da una forte presunzione in favore di uguaglianza del voto e pari opportunità nell'influenza effettiva<sup>7</sup>. Il riconoscimento di questi attributi, specialmente degli ultimi due, è stato ritardato dal contributo di un'importante scuola di pensiero, fatta risalire da Cohen al giurista e politologo tedesco Carl Schmitt (1985, 6,8): integrale al diffuso paternalismo politico del XIX secolo, egli sostenne l'esclusiva attuabilità dei meccanismi deliberativi entro assemblee parlamentari animate da *élite*

---

<sup>7</sup> La questione è arrivata al vaglio costituzionale con la sentenza *Davis v. Bandemer*, 424 US 1 (1986), nella quale si esprime profonda preoccupazione per la tutela dell'equità «negli apparati elettorali organizzati per erodere il contributo di un gruppo di preferenze sul sistema complessivo». Saliente è la distinzione di John Low-Beer (1984, 163-88) tra voti con lo stesso *peso*, a rischio con problemi di ripartizione, e voti con lo stesso *significato*, riguardanti piuttosto casi di manipolazione, quali discriminazioni politiche e razziali, accordi iniqui sui finanziamenti elettorali e accesso ristretto al ballottaggio.

intellettuale, poiché le democrazie di massa che irrompevano in quegli anni avrebbero reso ingovernabile e vuoto un simile processo. Come può la nozione deliberativa contemporanea estendere il carattere democratico di questi diritti?

Richiamando il concetto di inclusione deliberativa, Cohen (1997, 422) evidenzia *in primis* l'utilità strumentale di un'ampia partecipazione nell'ottica di salvaguardare l'equità sostanziale<sup>8</sup> degli agenti coinvolti nel dibattito ed incentivare la promozione del bene comune, che approfondiremo a breve. Senza dimenticare che, tra le più celebri teorie poste a fondamento dell'esclusione dai diritti politici, figurano discriminazioni di razza e genere prive di alcuna ragione condivisibile in sede deliberativa - risultano invece praticabili schemi di ponderazione delle preferenze basati sulla suddivisione amministrativa del territorio, come accade per il Senato statunitense (423). Riguardo alle pari opportunità di influenza effettiva, subentrano considerazioni analoghe a quanto esposto in merito alla libertà religiosa. La particolarità di sottostanti morali o religiosi risiede nella loro capacità di articolare una sterminata varietà di forti motivazioni al coinvolgimento nella vita pubblica: queste possono spaziare dalla visione aristotelica sulla centralità dell'impegno politico in una vita felice alla connessione di Rousseau tra partecipazione ed autonomia personale, giungendo fino alla dimensione sacra della responsabilità individuale nel realizzare una società più giusta, il cui eventuale fallimento costituisce peccato. Negare la piena rappresentanza di tali istanze significa ragionare al di fuori delle cornici di equità, pluralismo ed inclusione deliberativa che sorreggono dall'inizio il nostro ragionamento.

---

<sup>8</sup> I vantaggi sociali dell'equità sostanziale vengono discussi in Beitz (1989, 110-14). Le medesime ragioni sono addotte nella storica sentenza della Corte Suprema *Reynolds v. Sims*, 377 US 533 (1964), in merito alla ripartizione dei seggi elettorali nello stato dell'Alabama, dove si può leggere «In un Paese libero, nessun diritto è più importante del poter esprimere la propria voce [...] si tratta di un diritto a salvaguardia di tutte le altre libertà civili e politiche [...]».

### 1.2.4. Definizione e perseguimento del bene comune

Il primo nodo da dirimere riguarda la definizione stessa di bene comune. Il suo reale valore è fonte di storico scetticismo nella corrente aggregativa, e gli studi di Robert Dahl (1989, 283, 306-8) hanno confermato come le nozioni pervenuteci appaiano talvolta troppo indeterminate per tracciare una norma, in altri casi determinate ma inaccettabili poiché conducono a scelte moralmente discutibili o semplicemente assurde, oppure determinate ed accettabili poiché puramente procedurali - identificazione del bene comune nel processo democratico.

Una buona approssimazione potrebbe riguardare il conseguimento di un ottimo paretiano, dove ogni agente gode della miglior allocazione possibile in relazione al benessere sociale complessivo (Cohen 1997, 421). Si conforma ai principi di equità e partecipazione propri dell'ormai abituale quadro deliberativo in cui ci muoviamo, ed implica un modello teorico cui guardare con interesse, il principio di differenza. Secondo questo caposaldo del sistema di giustizia distributiva di Rawls (1971, 513), le disuguaglianze prodotte dagli Stati sono giustificabili solo qualora si risolvano al massimo vantaggio del più svantaggiato; non è possibile, in altri termini, beneficiare nessun individuo in virtù di estrazione sociale, talenti innati e via dicendo. Pur precisando come non si tratti indubbiamente dell'unica definizione soddisfacente di bene comune, Cohen ne elogia l'abilità nel cogliere l'essenza di uguaglianza secondo la democrazia deliberativa - a nessuno meno di ciò che gli serve<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Questa rielaborazione del motto di Marx risulterà più chiara nel prossimo paragrafo, contenente una sintesi del pensiero economico di Cohen.

Compresa la sua natura, è lecito chiedersi in che modo il processo deliberativo crei le condizioni ideali al perseguimento del bene comune, disinnescando il tentativo di alcuni di avanzare interessi personali o di classe sotto mentite spoglie. Ricaviamo due risposte dal modello di partenza. Innanzitutto, l'assunto per cui i membri condividono l'impegno a trovare ragioni che ritengano sinceramente convincenti per gli altri [II.] taglia il problema alla radice; Cohen (1997, 76) condivide la ragionevole obiezione circa la possibilità di concretizzare questo ideale, ma la lascia momentaneamente irrisolta. Il secondo espediente è certamente più interessante, e fa riferimento alle motivazioni degli agenti: i principi di ragionevolezza (II) e pluralismo [III] comportano l'insufficienza di una preferenza, gusto o inclinazione personale a costituire argomentazione persuasiva. Dinanzi all'insormontabilità di questa carenza, i cittadini sceglieranno presto o tardi di adeguare le loro proposte, assumendo in prima battuta il comune impegno alla risoluzione deliberativa delle questioni politiche [II.] - aspetto che da solo riduce la probabilità di comportamenti strategici - per poi correggere le motivazioni stesse alla radice delle proprie idee. Si pensi al generico desiderio di maggior ricchezza: poiché non è un presupposto sufficiente a giustificare un provvedimento in sua tutela, la tesi motivazionale scommette su una riformulazione volta a raggiungere «un livello di ricchezza che gli altri trovino accettabile» (76-77). La democrazia deliberativa dispone non solo di una concezione definita, accettabile e non procedurale di bene comune, ma anche della premessa teorica e degli incentivi istituzionali indispensabili alla sua attuazione.

Il modello deliberativo compensa il vuoto valoriale, ereditato dal democratico diritto di appartenenza alle più disparate visioni morali e religiose, tramite la tutela estensiva delle libertà antiche e moderne garantita ai propri cittadini, delineando un bagaglio di diritti irrevocabili che conducono quasi naturalmente alla tutela istituzionale dell'interesse collettivo.

## 1.3 Ricostruire la democrazia

Organizzata l'infrastruttura teorica, è necessario ridurre le disuguaglianze sociali nella distribuzione effettiva di potere e ricchezza al fine di approssimarsi, quanto più possibile, all'ideale di equità in sede di deliberazione. Cohen raccoglie quattro prove della vocazione antidemocratica del capitalismo, e rintraccia tre soluzioni complementari nell'istituzione di un mercato regolamentato da una forma di socialismo moderato, nel finanziamento pubblico ai partiti e nell'ampliamento delle competenze in capo ai corpi intermedi.

### 1.3.1. L'incompatibilità tra capitalismo e democrazia<sup>10</sup>

Il portato democratico della dottrina socialista è racchiuso nelle quattro linee argomentative che seguono. Il *caso parallelo* è un sillogismo che, assumendo la democrazia come miglior forma di governo possibile, ne delinea la natura di attività cooperativa, regolata da norme pubbliche e finalizzata al benessere collettivo; i membri che contribuiscono attivamente al suo funzionamento, che sono in grado di giudicarne e rispettarne le leggi, possono prendere parte al processo decisionale. Ma dal momento che l'impresa economica presenta gli stessi caratteri dello Stato democratico, ed i lavoratori sono equiparabili ai suoi cittadini, il caso

---

<sup>10</sup> I due sottoparagrafi successivi seguono il paper *The economic basis of deliberative democracy* (1989, cap. 6), scritto a partire da alcune idee già sviluppate in *On Democracy: Toward a Transformation of American Society* (Cohen e Rogers, 1983).

parallelo postula transitivamente che anche costoro avrebbero diritto a deliberare autonomamente, circoscrivendo o abolendo del tutto quelle realtà produttive, come il capitalismo, che non lo rendono possibile<sup>11</sup> (Cohen 1989, 27).

Veniamo al *caso dei vincoli strutturali*, la cui dicitura fa riferimento ai presunti limiti imposti allo Stato democratico dalle scelte dei capitalisti, detentori, attraverso i propri investimenti, di un enorme potere d'influenza sulla salute delle economie nazionali, parametro storicamente decisivo per la sorte dei partiti nelle urne<sup>12</sup>. Nessun agente razionale, ad esempio, voterebbe una forza che proponga di stimolare la crescita attraverso l'aumento della fiscalità, poiché agente scatenante per la contrazione dell'investimento privato ed il peggioramento delle condizioni materiali sul lungo termine (28). Come vedremo, un possibile rimedio è costituito dal controllo pubblico in materia.

Il *caso della leva psicologica* argomenta in favore della capacità, da parte di alcune forme di associazione non statale come l'economia, di rafforzare valori propedeutici alla cittadinanza democratica. Si pensi al cosiddetto "carattere attivo" di Mill (1972, 193, 211-18), definibile come lo spirito di iniziativa riformista che nasce dalla consapevolezza della flessibilità degli accordi sociali, oppure alla "sensibilità al bene comune", un'inclinazione a formulare giudizi fondati sul bene comune accompagnata dalla volontà ad agire conformemente. Ebbene, l'estensione del principio di autodeterminazione alla sfera generalmente non democratica del lavoro contribuirebbe allo sviluppo e rafforzamento di queste qualità, conseguendo in uno Stato più democratico (Cohen 1989, 29).

---

<sup>11</sup> In una seconda fase, occorrerebbe valutare l'opportunità di un requisito di residenza per i lavoratori, stabilire meccanismi di tutela per tali diritti, individuare forme di finanziamento del debito e di regolamentazione esterna, con quest'ultima riguardante magari gli standard di sicurezza dei prodotti ed il rilascio di agenti inquinanti nell'ambiente. Queste domande aperte non costituiscono un deterrente al caso parallelo, poiché sono già all'ordine del giorno nelle amministrazioni locali.

<sup>12</sup> Queste poche righe condensano un confronto molto più complesso a cura di Przeworsky e Wallerstein (1988).

Concludiamo con il *caso del vincolo di risorse*, secondo il quale le disuguaglianze prodotte dal capitalismo minerebbero il carattere sostanziale delle democrazie limitando l'equo accesso e l'influenza effettiva dei cittadini nell'agone politico, soprattutto per quei membri privi delle risorse necessarie ad autofinanziarsi. Ancora una volta, il controllo pubblico sembra l'unica via.

L'importanza di queste argomentazioni risiede nella pluralità di approcci all'aporia tra democrazia e capitalismo, tuttavia lo stesso Cohen ne riconosce la disorganicità, che talora confluisce in esiti tra loro contraddittori; il caso dei vincoli strutturali volge al controllo sociale degli investimenti, mentre il parallelo sulla natura oppressiva delle gerarchie aziendali, sortendo valutazioni opposte su un aspetto centrale della questione, il carattere più o meno democratico delle società in regimi capitalisti. Occorre dunque inquadrare il socialismo in un'ottica teorica generale e comprensiva, responsabilità che ricadrà - nemmeno a dirlo - sul modello deliberativo (Cohen 1989, 29-30).

### **1.3.2. Il socialismo deliberativo**

I capisaldi di questo apparente ossimoro vertono su:

1. Una cornice di libertà legalmente codificate (integrità personale, pensiero, espressione e associazione politica) funzionali a mantenere una pubblica vocazione alla deliberazione.
2. La conservazione di uno schema di competizione tra partiti, anche non socialisti, con programmi rivolti all'accrescimento del bene comune. Benché la proposta possa tradire agilmente gli intenti originari, con schieramenti impegnati ad esasperare il conflitto, incoraggiare le faziosità ed allocare propri funzionari nei posti di potere, piuttosto che servire la collettività, si tratta ad oggi

dell'unica organizzazione praticabile per il dibattito politico su larga scala.

3. Il controllo pubblico degli investimenti, realizzabile tramite una deliberazione tra partiti che decreti cifre, coperture e obiettivi dei prestiti concessi alle imprese, ma lasci a quest'ultime campo libero nello sfruttamento delle somme erogate.
4. *Bottom-up leadership* nelle imprese, con il passaggio delle principali scelte sulla produzione – tipologia e quantità del bene, divisione degli utili, scalabilità - ai lavoratori. Si badi bene che l'intento non risiede nel raggiungimento di un'unica forma di organizzazione basata, ad esempio, su un'equa condivisione di lavoro, profitti o responsabilità di comando. Qualsiasi provvedimento discusso democraticamente dalla totalità del personale è legittimo, e può dare vita ad un'ampia varietà di assetti – piccoli o grandi, centralizzati o meno, cooperativi o atomistici – riflesso della divergenza di ideali e preferenze postulata nel pluralismo ragionevole.
5. Infine, una nozione deliberativa di socialismo mette in relazione le proprie forze produttive servendosi del mercato e di altre strategie di libera collaborazione<sup>13</sup>. Tale contraddizione in termini si risolve nell'assenza di alternative forme di coordinamento che non minaccino di instaurare un «*papacy of production*» che si adoperi a «*despotic ruler of production and trustee of distribution*» (Marx 1973, 156 nella traduzione di Martin Nicolaus; l'invettiva era rivolta ai sansimonisti).

Per apprezzare i benefici attesi di questo archetipo è necessario raccordare i punti 3 e 4 alle quattro linee argomentative esposte nel sottoparagrafo precedente, senza tuttavia dimenticare nemmeno i termini di discussione approfonditi dall'inizio. Il controllo pubblico degli investimenti risponde alla *ratio* di rimuovere quelle barriere, descritte in

---

<sup>13</sup> Tra queste ricordiamo contratti a lungo termine, *joint venture* e semi-integrazioni.

*vincoli strutturali*, che asservono la politica alle oscillazioni del settore privato, e rimettere la vita economica alle decisioni della collettività (Cohen 1989, 42). Tra i risultati da non sottovalutare, la più evidente connessione tra dibattito collettivo in materia economica e miglioramento effettivo del benessere sociale - preferibile secondo il principio di manifestazione [IV.] - e lo stimolo di motivazioni cognitive orientate al bene comune (par. 1.2.4). L'autogestione dei lavoratori è suffragata da molteplici assunti della concezione deliberativa: intuendo la natura cooperativa dell'impresa e le facoltà normative dei dipendenti, il caso parallelo fornisce un riferimento ideale per la tutela di autonomia e condizioni favorevoli all'esercizio delle proprie ragioni (1.2.2). Il luogo di lavoro può rappresentare la palestra perfetta dove temprare ogni giorno il carattere attivo evocato dalla *leva psicologica* ed ampliare la vastità dei propri interessi, sensibilizzando gli agenti al bene comune (Cohen 1989, 46). Infine, concordare la divisione degli utili mitigherebbe ragionevolmente le disuguaglianze materiali esasperate dal capitalismo secondo *vincoli delle risorse*, approssimandosi all'ideale di uguaglianza sostanziale (III).

### **1.3.3. Il finanziamento pubblico ai partiti**

Il nodo dell'influenza effettiva impone di revisionare con urgenza le modalità di approvvigionamento della politica, un'operazione resa particolarmente ostica da libertà ed interessi confliggenti in materia. Si immagini di voler riequilibrare la competizione elettorale stabilendo una soglia di spesa oltre la quale candidati e formazioni non possono spingersi, magari accompagnata da margini molto stringenti sul finanziamento privato: data la consapevolezza che queste risorse sono essenziali per sostenere le spese organizzative, una loro limitazione verrebbe percepita come un immotivato fardello alla libertà espressiva. Nel lungo termine, tale depauperamento potrebbe condurre ad un sistema elettorale meno

competitivo, incapace di rinverdire la proposta (poiché i giovani leader non avrebbero finanze sufficienti per autopromuoversi) e di preservare il rapporto di delega tra cittadini ed eletti. Sul fronte opposto, la totale assenza di regolamentazioni conseguirebbe in una conversione perfetta tra potere economico e *chances* alle urne, circostanza tanto ovvia quanto sgradevole (Cohen 1997, 424-425).

Non mancano pareri favorevoli all'anomia, come testimoniato dalla famigerata sentenza della Corte Suprema nel caso Buckley v. Valeo, stabilente «la totale incompatibilità tra il Primo Emendamento e le limitazioni di parola imposte ad alcuni elementi della società per ampliare la voce di tutti gli altri»<sup>14</sup>. La singolarità della pronuncia deriva innanzitutto dal ridimensionamento subito dall'equità politica, transitata da base di legittimità per i diritti di espressione e partecipazione a loro semplice subalterno, e da una distorta interpretazione della democrazia come regime di libertà assoluta - sussistono dei limiti nel valore unitario del voto o nel rispetto delle leggi, giusto per citare due esempi.

Fissato questo, una possibile riconciliazione potrebbe derivare da strumenti meno oppressivi dei vincoli di spesa summenzionati, quale uno schema di finanziamento pubblico consistente in un contributo minimo garantito, che amplierebbe le possibilità d'accesso ai pubblici uffici smantellando i privilegi degli investitori privati. Scaricare i costi del sistema sull'intera cittadinanza permetterebbe di parcellizzare le singole somme e, presumibilmente, redistribuirne l'ammontare in proporzioni più eque tra i partiti, rendendo superflua l'introduzione del tetto di spesa. Si aprono evidentemente diverse alternative praticabili: si può scegliere di sostenere schieramenti, candidati, singoli elettori (tramite i cosiddetti *voucher* di

---

<sup>14</sup> La Corte ha parzialmente ritrattato questa posizione con la sentenza Austin v. Michigan Chamber of Commerce, 494 US 652, 660 (1990), ammettendo la plausibilità di casi di corruzione per influenza illecita e la possibilità di vincoli di spesa, almeno per società non-profit.

cittadinanza<sup>15</sup>) e persino associazioni della società civile, come in occasione di raccolte firme e referendum; tra le più innovative forme di supporto ai partiti figura l'accesso gratuito alle risorse di stampa. Analogamente a quanto mostrato nella condizione 4, ogni sistemazione è legittima poiché risponde all'armonizzazione delle autorità sociali, e l'unico discrimine è costituito dalle libere e ragionevoli preferenze degli agenti coinvolti (Cohen 1997, 425-426).

### 1.3.4. Le nuove sfide della società civile

L'ultima fatica di Cohen (1997, 427) consiste nel trovare un *trait d'union* tra cittadinanza e Stato, uno spazio condiviso con l'ambizione di portare in superficie interessi altrimenti privi di rappresentanza e includerli nella pubblica riflessione come contributo alla ricerca del bene comune. Queste realtà esistono già, hanno varie nature e settori d'interesse e rientrano sotto la definizione ombrello di corpi intermedi. La criticità risiede semmai nel cosiddetto deficit associativo, un cono d'ombra albergato dall'insieme di istanze che non trovano spazio nemmeno in tali organizzazioni, finendo per non esistere in sede deliberativa.

La soluzione più percorribile sembrerebbe la costituzione di nuovi sindacati a nome esclusivo di suddette minoranze e la promozione di un modello di *governance* diretta per competenze, in base alla quale queste entità di secondo livello possono beneficiare di prestiti statali per farsi carico in prima persona delle carenze più significative, agendo come una micro amministrazione pubblica. Saggiunge un ingente rischio: pur funzionando proceduralmente, questo schema rischia di articolare un

---

<sup>15</sup> Carte di credito, rilasciate da un'agenzia pubblica, con una piccola somma di valuta digitale, non fungibile con quella corrente, che ogni cittadino può scegliere di devolvere a chiunque raccolga un certo numero di adesioni al proprio programma. L'intento coincide con il contrasto a corruzione e barriere di accesso insormontabili alla competizione elettorale (Ackerman 1993).

sistema di fazioni fortemente identitarie, le quali avanzano i propri interessi tramite una contrattazione tra gruppi che, benché regolata da condizioni più eque, costituisce un'alternativa alla democrazia deliberativa, non una sua declinazione.

Procediamo con ordine. La corrente associativa elenca innanzitutto i pregi della prossimità territoriale nell'efficace risoluzione di lacune strettamente funzionali, come l'armonizzazione di una normativa alle peculiarità locali (specialmente in campo ambientale) e l'accertamento di conformità a *corpus* legislativi da contenuto e scopi particolarmente disparati e per questo difficilmente monitorabili dallo Stato (salario, orari di lavoro, indennità, assicurazione e via discorrendo); successivamente, rigetta l'assunto tribalista implicito all'obiezione, in quanto ampiamente in contrasto con lo spirito di collaborazione, sovente espresso tra schieramenti con agende ed identità profondamente divergenti, messo in atto per fronteggiare crisi complesse e trasversali quali povertà urbana, sviluppo economico locale ed assistenza sociale (Cohen 1997, 427, 429). A tal proposito, è auspicabile la creazione di nuove arene deliberative, più che di vere e proprie associazioni, esterne al dibattito politico tradizionale, ove educare gli agenti al confronto ragionevole, al rispetto del parere altrui ed al perseguimento dell'interesse generale (429). L'entità locale di queste formazioni ne comporterebbe anche l'insostituibile ruolo di sistemi d'allerta per problemi non ancora maturi e perciò non rilevabili oltre la soglia del vicinato, la cui risoluzione giustificherebbe l'esborso di sovvenzioni statali nell'ottica di prevenire un'*escalation* che potrebbe danneggiare l'intera comunità nazionale<sup>16</sup> (430).

Cohen dimostra come l'unico sottostante credibile di una democrazia deliberativa è una società scevra di disuguaglianze materiali e politiche, i cui pilastri vanno ricercati in un tessuto di imprese a trazione socialista che tuttavia operano in regime di libero mercato,

---

<sup>16</sup> Si pensi ai primi sintomi di una crisi ambientale o al potenziale delinquenziale in contesti di disoccupazione e povertà estrema.

nell'emancipazione dei partiti dal finanziamento privato, sostituito da molteplici varianti di supporto collettivo, e dalla promozione di modelli deliberativi "di quartiere" utili ad aggregare voci inascoltate ed istituzionalizzarle al contrasto di disagi ancora in stato embrionale.

## 2. L'obiezione di incoerenza

Se osserviamo l'intero corso evolutivo del pensiero politico liberale, noteremo facilmente la natura controversa della democrazia deliberativa agli occhi di alcuni tra i più illustri pensatori e studiosi, autori di obiezioni che spaziano dal settarismo, secondo cui il nostro ideale poggierebbe su una visione troppo specifica della vita felice (la cittadinanza attiva), all'ingiustizia, poiché farebbe dipendere le libertà fondamentali dell'individuo dal giudizio delle maggioranze (Dworkin 1985, 61-63), senza dimenticare l'irrilevanza, derivante dalla presunta inconciliabilità tra una forma di approssimazione alla democrazia diretta e i meccanismi della politica moderna (Schmitt 1985, 28-30, 34-37). La presente sezione si concentrerà tuttavia su un unico fronte critico, l'obiezione di incoerenza, esposta secondo le formulazioni avanzate da Joseph Schumpeter in *Capitalism, Socialism and Democracy*, William Riker in *Liberalism against Populism* e Thomas Christiano in *Deliberative Democracy*. Questa analisi integrativa ci permetterà, in ultima battuta, di valutare l'accuratezza complessiva delle diverse linee argomentative, e proporre eventuali controrepliche.

### 2.1. L'incoerenza come utopia

Cos'è la democrazia nel suo stato più puro? Partendo dalle conquiste della filosofia politica nel XIX secolo, Schumpeter (2006, 250-51) ne tratteggia la vocazione di accordo istituzionale votato al raggiungimento di decisioni politiche orientate al bene comune, che viene postulato come sempre semplice da definire, fondato su motivazioni ragionevoli e per questo perno naturale della volontà generale. Le uniche eccezioni a questo assioma prevedono disaccordi sulle modalità di implementazione delle misure condivise – aspetto facilmente colmabile in

virtù del superiore vantaggio sociale - ed individui offuscati da ignoranza (rimediabile), stupidità o interessi strategici<sup>17</sup>.

Bene comune e volontà generale, due assiomi ineludibili della corrente deliberativa. Dimostrandone la fragilità ontologica tramite evidenze sociologiche e cognitive, l'autore inferisce la banale irrealizzabilità di un qualsiasi assetto politico delegante le proprie norme di funzionamento a decisioni dal basso.

### 2.1.1. La fallacia del bene comune

La prima critica viene mossa alla natura dell'interesse generale, o bene comune. Innanzitutto, è impossibile convenire su una definizione rigida e unitaria, non tanto per l'impellenza di altre sollecitudini, ma poiché ogni individuo finirà per attribuirgli significati diversi, eredità di quella sterminata declinazione di visioni, interessi e ambizioni, successivamente formalizzata nel "pluralismo ragionevole", affatto comprimibile in argomentazioni razionali o meri compromessi (Schumpeter 2006, 251). Mentre Cohen ne fa una proprietà del processo deliberativo ideale, Schumpeter ne coglie un limite invalicabile.

Ammettiamo anche di riuscire a convertire tutti gli agenti ad una causa abbastanza ampia e ragionevole, quale potrebbe essere la soddisfazione economica secondo l'utilitarismo<sup>18</sup>. Rimarrebbero aperti problemi essenziali nella scelta degli strumenti da adottare per conseguire lo stesso fine, con divisioni fondamentali che potrebbero irrompere tra

---

<sup>17</sup> L'autore contempla anche l'esistenza di un'infrastruttura istituzionale, animata da commissioni di lavoro tematiche coordinate da un esecutivo preposto agli affari correnti, che tuttavia non invalida il nostro ragionamento d'insieme poiché «*[this committee] will not represent the people in a legal sense but it will do so in a less technical one—it will voice, reflect or represent the will of the electorate*» (Schumpeter 2006, 251), mantenendo una forte disintermediazione tra elettorato e processi decisionali.

<sup>18</sup> Persistono comunque seri dubbi sulla locuzione "felicità massima", il cui valore varia a seconda del contesto esterno e delle condizioni di partenza.

predilezione di benefici presenti o futuri, capitalismo o socialismo e così via. Senza allontanarci troppo, si pensi al tema della salute: nessuno ne ignora l'importanza, eppure manca condivisione su profilassi vaccinale e ricerca farmaceutica.

La logica conseguenza di questi due assunti consiste nello sgretolamento della nozione utilitarista di *volonté générale*, in quanto deriva la propria unione e dignità morale da quel bene comune che non ha superato l'esame d'esistenza (252).

### 2.1.2. Disinteresse generale

Vale la pena spendere qualche riflessione sulla volontà generale in sé. Si potrebbe infatti obiettare che esistano, indipendentemente dal perseguimento di un ideale univoco, una serie di indirizzi, suggestioni e punti di vista largamente approvati che, pur mancando dell'organicità e coerenza proprie della volontà generale strettamente intesa, restituiscono un'opinione pubblica schierata praticamente su ogni tema oggetto di dibattito politico, costituendo un coro che andrebbe perlomeno ascoltato ed in qualche modo rappresentato. Tuttavia, il cortocircuito risiede nell'unità funzionale di quest'entità, la volontà individuale, spoglia di quei caratteri di razionalità ed autonomia fondamentali per formulare decisioni significative (Schumpeter 2006, 253).

La prima virtù viene meno proprio in occasione di quelle “sessioni di gruppo” che Cohen ha postulato come fonti di deliberazione e palestre di etica. L'agglomerazione, come tecnicamente rinominata da un padre fondatore della psicologia delle folle<sup>19</sup>, Gustave LeBon (1896, 17-47), produce uno stato emotivo di effervescenza collettiva che si traduce

---

<sup>19</sup> Da non confondere con la psicologia delle masse, intese secondo la connotazione di classe.

nell'improvvisa scomparsa di redini morali e pensieri civili, sostituiti dall'emersione di impulsi primitivi, infantilismo e persino tendenze delinquenti. Tale osservazione è estendibile a concentrazioni numericamente molto esigue – un qualsiasi parlamento, comitato o persino gabinetto di guerra «*composed of a dozen generals in their sixties*» dove si registrano un ridotto senso di responsabilità, minor intraprendenza e grande apertura a influenze irrazionali – o folle non fisicamente riunite ma sottoposte a comuni veicoli comunicativi (giornali, radio, televisioni e via dicendo) (Schumpeter 2006, 257).

Se ciò non bastasse, è possibile notare una totale mancanza di qualsivoglia sottostante logico anche nel progressivo disinteresse delle folle rispetto a questioni di sempre maggior generalità. Procediamo per gradi: si pensi all'universo mentale che ciascuno di noi sperimenta quotidianamente, coacervo di affetti famigliari, lavoro, passioni, amicizie e antipatie, quartiere o villaggio di appartenenza, estrazione sociale, comunità religiosa, unione sindacale e ogni altra forma associativa dove è possibile partecipare attivamente. La facoltà di esercitare con la propria condotta un cambiamento tangibile in suddette realtà comporta una responsabilità gravosa che nessun agente razionale sottovaluta. Nei pubblici affari, questo principio di prossimità dispone di un'efficacia limitata: finché rimaniamo nell'ambito della politica locale, la stretta confidenza tra membri ed un diffuso patriottismo territoriale possono bastare a suscitare il coinvolgimento dei più, senza dimenticare che la maggior parte dei problemi in seno ad una piccola amministrazione non sono più complessi di quelli di un commerciante, droghiere o artigiano, risultando per quest'ultimi al pari di una mansione ordinaria (Schumpeter 2006, 258-60). Rientrano nei casi interessanti anche quelle norme che, pur di respiro nazionale, toccano in modo diretto ed evidente interessi sensibili della cittadinanza, come le misure fiscali, dove si cominciano comunque a palesare ingiustificabili visioni di breve termine. Tuttavia, quando le criticità assumono una portata nazionale o internazionale, e la connessione

con le faccende particolari diventa così implicita da suggerire di non esister più, l'individuo medio perde completamente il "senso della realtà"<sup>20</sup>: comincia ad informarsi solo nei ritagli di tempo, articola conversazioni irresponsabili in merito, derubrica gli scenari più negativi come improbabili o amplificati, muovendosi in uno spazio talmente intermediato da essere percepito come fittizio. Ne discendono profonda irresponsabilità e assenza di iniziativa che, nel più classico dei circoli viziosi, infittiscono ulteriormente quel velo d'ignoranza e incapacità di giudizio da cui siamo partiti (261-62).

### 2.1.3. Pubblicità, l'anima della politica

Questa sgradevole conclusione è il preludio del secondo problema, il deficit di autonomia. La crescente inconsapevolezza sui grandi processi evolutivi del reale e la disabitudine a maneggiarne la complessità rendono le folle vittime perfette della propaganda, che può emanare indifferentemente da politici professionisti, leader economici o capi spirituali. Il punto focale ai fini del presente discorso è la fertilità di condizioni in cui tali soggetti si trovano ad agire nella loro opera di modellamento, talvolta creazione *ex novo* dell'unico consenso generale realmente esistente, confuso per decenni dai teorici della democrazia con la *volonté générale*. Il metodo più efficace ricorda da vicino quello delle pubblicità: analogo è l'orientamento alla dimensione inconscia, simili sono le tecniche di associazioni d'idee più o meno piacevoli, ed entrambe puntano alla produzione di una realtà parallela resa credibile dalla reiterazione ossessiva del contenuto veicolato. L'unica differenza risiede nell'efficacia e pericolosità d'uso in ambito politico: mentre una comune

---

<sup>20</sup> L'uso dell'espressione in termini di analisi politica si deve a William James, benché una riflessione più puntuale sia presente in Graham Wallas (1920, 29-30).

pubblicità, per quanto persuasiva, non può rialzare le vendite di, poniamo caso, una marca di sigarette scadenti, verificare i risultati di una politica pubblica costa molto più tempo e risorse dell'acquisto di un pacchetto e, anche con tutti i dati a disposizione, gli effetti sono più difficili da interpretare. Senza contare che, per rendere coerente una narrazione, potrebbe risultare necessario selezionare o adulterare determinate informazioni riducendo massicciamente la libertà di stampa (Schumpeter 2006, 263-64).

In sintesi, la tesi di Schumpeter nega l'esistenza di un recinto di valori abbastanza significativi e condivisibili da rappresentare una nozione adeguata di bene comune, senza il quale viene meno anche il concetto di interesse generale; quand'anche vi fossero tracce di quest'ultimo, l'autore ci rammenta come si tratti di una somma di singole volontà individuali tanto irrazionali, poiché prodotte da matrici agglomerative e disinteressate della politica per miopia ed ignoranza, quanto dipendenti da propaganda ed interessi collaterali. Questa visione d'incoerenza nasce dalla colpa imputabile a tutti i modelli democratici, specialmente se deliberativi che, poggiando su due assunti empiricamente inesistenti, risultano complessivamente irrealizzabili.

## 2.2. L'incoerenza come funzionalismo<sup>21</sup>

Veniamo alla tesi più circostanziata, ma non meno incisiva, di Riker, che per molti versi ricalca i timori esposti da Schumpeter nella sezione conclusiva. La critica è semplice quanto problematica: il ricorso ad una votazione, necessaria in assenza di *consensus* (V), viola la prima condizione di libertà della deliberazione, secondo la quale i partecipanti

---

<sup>21</sup> Nell'accezione introdotta da Durkheim e approfondita nel modello AGIL di Parsons.

sono vincolati solo dagli esiti delle proprie decisioni (I) (Cohen 1997, 73-75). Un qualsiasi schema di preferenza secca induce *in primis* ad una semplificazione dei problemi di volta in volta rilevanti, i quali vengono compressi in una singola dimensione per essere valutati con parere favorevole o contrario, analogamente a quanto accade con la suddivisione amministrativa per competenze; questo impoverimento concettuale diviene ancor più evidente al subentrare di una ponderazione dei voti secondo maggioranza, ove il collo di bottiglia riduce anche l'offerta istituzionale in termini di candidature. Inoltre, sacrificare la complessità del reale sull'altare dell'equilibrio sistemico produce una cornice meno rappresentativa delle istanze effettive degli agenti, che vengono manipolate da interessi di matrice funzionalista, e finisce col fondarsi su un consenso meramente fittizio e per nulla affine agli intenti originari della deliberazione, sollevando nelle maggioranze un sentimento di frustrazione che rischia di attentare a quella stessa stabilità che si vorrebbe proteggere (Riker 1985, 188-90).

### **2.2.1. L'inaderenza dei sistemi elettorali: gli esempi di Usa e Francia**

Forniamo una significativa serie storica: su 39 tornate elettorali<sup>22</sup>, le presidenziali statunitensi hanno registrato 14 vincitori con meno della metà dei voti popolari; nel 1856 e 1916 il terzo candidato per numero di preferenze ha ottenuto più del 20 %, mentre nel 1824 e 1860 persino il quarto si è attestato intorno al 10 % (24, Tabella 2-1). In difesa di questa «*infrequent aberration*», è lecito citare la ragionevole presunzione secondo cui le riallocazioni in sede di ballottaggio avrebbero decretato i medesimi vincitori, oltre al fatto che non raramente il peso di formazioni minori non

---

<sup>22</sup> Calcolate a partire dal 1824, edizione in cui un consistente numero di Stati venne ammesso al voto.

sarebbe bastato nemmeno a colmare la forbice tra primo e secondo, come accadde per Truman nel 1948. Eppure, non si può ignorare l'esistenza di quegli accomodamenti strategici figli di una scarsa lungimiranza nell'elettorato: proprio nel '48, il presidente uscente soffriva uno svantaggio nei sondaggi che ha plausibilmente indotto una discreta schiera di cittadini anti-Truman a votare per l'allora terza scelta, Thurmond, piuttosto che consolidare il distacco del favorito Dewey; molti altri, fiduciosi delle proiezioni, potrebbero non essersi nemmeno presentati ai seggi. Contemplando questa possibilità, dovremmo includere nella stima iniziale le elezioni in cui le terze scelte hanno raccolto almeno il 5 % dei voti (1832, 1852, 1924 e 1980), portando il computo dei risultati adulterati a 18 su 39.

La dimostrazione di Riker non punta a selezionare un modello elettorale migliore degli altri, bensì a dimostrare come ognuno di essi produca esiti diversi a partire dalle stesse distribuzioni di preferenze. A tal proposito, si ricordino le parlamentari del 1951 in Francia, precedute da una impercettibile ma dirimente modifica all'allora legge proporzionale. Per continuare a mantenere la maggioranza dell'Assemblea ed esprimere i membri dell'esecutivo come fatto nella legislatura precedente, la coalizione centrista Terza Forza, divenuta minoranza nel Paese, introdusse la possibilità di stringere alleanze in tutti i distretti elettorali, con l'eccezione di Parigi e provincia. Le alleanze, parificate a partiti singoli, conseguivano tutti i seggi in dote ai distretti dove registravano la maggioranza semplice, in assenza della quale la spartizione manteneva invece un criterio proporzionale. Il successo di questo disegno risiedeva nell'incompatibilità ideologica tra le forze di maggioranza relativa del tempo, comunisti e gollisti, che mai avrebbero potuto far fronte comune per disinnescare la strategia centrista. Nella capitale, unico territorio dove, al netto delle alleanze, Terza Forza non avrebbe superato nemmeno un quarto dei voti, la riforma si limitò a varare il conteggio delle preferenze secondo quoziente, un metodo meritevole di equiparare formazioni di diverse

dimensioni, rivalutando la proporzione dei seggi ottenuti dagli schieramenti più esigui. Senza toccare il metodo di voto o la sua ponderazione, suddette modifiche passarono inosservate agli occhi di molti elettori, ma bastarono a sortire un capovolgimento nei risultati dello spoglio<sup>23</sup> (Riker 1985, 25-26).

Dovunque la si guardi, il ricorso all'istituto del voto mina la coerenza della democrazia deliberativa nella misura in cui trasferisce il potere d'imperio dalla deliberazione popolare all'infrastruttura istituzionale, la quale, per esigenze di razionalizzazione, semplifica le criticità, sacrifica le candidature marginali e ritocca le preferenze reali.

### **2.3. L'incoerenza come inattuabilità della giustificazione politica**

Le controverse implicazioni insite nel voto, un'*extrema ratio* non così infrequente, vengono indagate anche da Christiano sul versante del principio di giustificazione politica. Nonostante si tratti di una peculiarità qualificante del processo deliberativo, poiché fonda la legittimità degli esiti sulla loro conformità ad ogni *background* valoriale (Cohen 1997, 417), decade al ricorso di uno strumento aggregativo, il quale premia le maggioranze in nome di una giustificazione semplice, superiore a quella delle minoranze solo in termini numerici, relegando quest'ultime ai margini dalle dinamiche decisionali. Come stiamo per osservare, nessuna delle possibili strategie difensive per tale sistemazione conduce ad esiti pienamente soddisfacenti.

---

<sup>23</sup> Per un confronto tra gli esiti del voto nel '51 ed una proiezione alternativa scevra della riforma elettorale, con una lente sulla provincia parigina, consultare le Tabelle 2-2, 2-3 e 2-4 (27-28).

### 2.3.1. La regola di maggioranza

Secondo la prima linea argomentativa (Christiano 1997, 271-73), il consenso di una maggioranza costituisce un fattore sufficiente *in sé* a legittimare politicamente un provvedimento, a patto che la minoranza venga in qualche misura persuasa dalle ragioni della controparte. Si aprono due alternative: l'opposizione si convince di essere nel torto proprio in virtù del suo svantaggio numerico, oppure riconosce l'inclinazione delle maggioranze ad assumere decisioni sensate sul lungo termine. Il primo scenario viene descritto alla perfezione dal teorema della giuria di Condorcet, la cui efficacia nelle moderne democrazie è stata ampiamente confutata<sup>24</sup>. Ai fini del presente ragionamento, basti evidenziare come è più plausibile che le maggioranze siano nel giusto solo in questioni molto circostanziate, e la controparte dovrebbe disporre di ragioni particolarmente forti per notarlo. Nel secondo caso, non si capisce bene perché le minoranze dovrebbero sostenere misure i cui benefici sono troppo distanti nel tempo per poter essere goduti.

### 2.3.2. Consenso debole e criterio di ragionevolezza

Immaginiamo che la pubblica deliberazione dia luogo ad una forma di consenso generale, o debole, ovvero circoscritto a delle questioni di massima ma privo di condivisione su aspetti più specifici. Christiano

---

<sup>24</sup> Si prenda un campione abbastanza numeroso per sottoporlo ad una scelta tra due alternative, cui segue una seconda votazione nella quale ogni agente esprime, su una scala da 0 a 1, la probabilità che le preferenze altrui abbiano colto l'alternativa migliore. L'assioma principale sostiene che i gruppi con una probabilità media superiore a 0,5 giungeranno nella quasi totalità dei casi alla sistemazione migliore votando per maggioranza. Tralasciando la rarità empirica di scelte dicotomiche in politica, non è chiaro se gli elettori sono indipendenti l'uno dall'altro e perché dovrebbero assegnare valori alti a preferenze diverse dalla loro (Christiano 1990).

(1990, 266-69) distingue un consenso sulla lista di valori, ma non sulla loro gerarchia, ed un consenso astratto, dove osserviamo allineamento su lista e gerarchia ma a divergere è l'interpretazione dei singoli valori. In entrambi i casi, la minoranza dovrebbe riconoscere la legittimità politica dei provvedimenti attuati dalla controparte poiché fondati su principi universalmente condivisi. La verità è che, proprio in forza dei suoi requisiti di ragionevolezza ed apertura, il processo deliberativo conduce quasi sempre all'emersione di liste valoriali diverse per ogni agente, replicando quanto accade in uno degli ambienti di confronto più emancipati da vincoli di ignoranza, stupidità ed intimidazione, il dibattito accademico. Una seconda criticità riguarda la definizione effettiva di giustificazione politica: assumendo che forme troppo astratte di accordo non siano contemplabili, le tipologie di consenso illustrate poco fa tendono ad incorrere proprio in questo pericolo.

Una possibile condizione potrebbe prevedere che i membri in minoranza riconoscano la visione della maggioranza come ragionevole, benché non condivisa, a patto che il criterio di ragionevolezza in uso sia affidabile, dunque giusto ed uguale per tutti. La scelta più naturale ricadrebbe sulla teoria epistemologica dell'inferenza logica, che rende inoppugnabile qualsiasi argomentazione, innestata su una premessa perlomeno difendibile, che fondi i suoi elementi su nessi di causa effetto. Eppure, anche in tal caso soggiungono ostacoli di non poco conto: l'opposizione potrebbe contestare la reale difendibilità della premessa, la conformità del ragionamento maggioritario alle leggi dell'inferenza o semplicemente aderire ad una diversa teoria epistemologica<sup>25</sup>, considerato che nessuna è aprioristicamente preferibile alle altre e la sua eventuale imposizione costituirebbe un'oppressione inaccettabile per la dottrina deliberativa.

---

<sup>25</sup> Per un'analisi comparativa tra le principali epistemologie, consultare Hampton (1993, a cura di Copp, Hampton e Roemer, 292-313).

### 2.3.3. L'appello alla necessità

In assenza di accordo, l'ultima frontiera indicata da Christiano (1997, 273-74) riguarda la convergenza su una politica pubblica di particolare spessore in situazioni d'emergenza, la cui mancata approvazione priverebbe la comunità di determinati benefici o miglioramenti, purché di natura tangibile, non collocati cioè sul piano logico-cognitivo. Ma anche la necessità, parimenti al principio di ragionevolezza, può avere una dimensione soggettiva non risolvibile: una proposta di legge per l'assistenza sanitaria agli indigenti incontrerebbe la protesta di coloro che ritengono che gli indigenti non vadano affatto aiutati, o che nessun provvedimento in tal senso sia realmente utile alla causa. Benché all'apparenza pareri crudeli, potrebbero essere mossi da concezioni di libertà e uguaglianza meritevoli, per quanto diverse dal sentire comune, di rispetto e rappresentanza. Senza tralasciare quanto una simile argomentazione risuoni sgradevole per l'intrinseca rinuncia all'originario ideale della giustificazione politica, che maggioranza semplice e ragionevolezza avevano perlomeno provato a ricostruire tramite persuasione ed inferenza, mentre stavolta sembra accantonato in partenza.

Il voto di maggioranza contraddice una delle maggiori salvaguardie alle libertà dei moderni in quanto si accontenta di una sua lettura riduttiva – in termini di numeri o contenuti – o la sopprime in nome di principi solo astrattamente universali.

### 3. La promessa di un mondo migliore

Come anticipato nell'introduzione, l'attuabilità delle questioni poste al centro del dibattito sulla democrazia deliberativa è seconda solo all'incompletezza delle risposte messe in campo. Il modello che abbiamo esaminato in lungo e in largo innova realmente le concezioni contemporanee di rappresentanza, disintermediazione ed equità, ma esita nello spiegare come attuarne i dettami in società largamente disinteressate della *res publica*, o semplicemente troppo conflittuali per trovare una quadra che prescindano dall'ipotesi del voto, il quale apre a scenari ancor più problematici. Accantonando momentaneamente il primo dilemma per rispondere a quest'ultimo problema, sul quale possiamo dire qualcosa di più concreto: sul rischio funzionalista, Cohen (1997, 82) ripete che la deliberazione non è assoluta, bensì praticata entro istituzioni e secondo norme concordate in precedenza [II.]; siccome tali regole includono l'eventualità del voto e precisano il metodo di ponderazione, questi assumono i contorni di meccanismi di autoregolazione che, per quanto atipici nel contesto deliberativo, sono pienamente legittimi e vincolanti in nome dell'approvazione collettiva (I.). Un ragionamento simile si può estendere ai criteri di ragionevolezza e necessità: se è auspicabile che il dialogo avvicini diverse nozioni di bene *pubblico*, non si capisce perché non dovrebbe volgersi ad individuare definizioni condivise di ragionevolezza *politica* e necessità *sociale*: per tornare all'esempio del sostegno agli indigenti, quando un non indigente comprende che non esiste alcuna allocazione socialmente migliore dei suoi contributi, si troverà a riconoscere la necessità della misura (esattamente come un ateo riconosce l'impellenza delle richieste del religioso).

Su disinteresse collettivo e l'effervescenza delle folle, temo si possa dire poco. Le riflessioni di Schumpeter sembrano redatte da un qualsiasi osservatore contemporaneo che si trovi a tirare le fila di un Occidente sempre più analfabeta, con tassi crescenti di astensionismo ed una

inarrestabile recrudescenza dei populismi, resi virali dai ritmi forsennati del dibattito televisivo e dal funzionamento perverso dello sloganismo social, contesti dove si affossano argomentazione e confronto ed ai quali siamo tutti mediamente sovraesposti. In attesa di ulteriori evoluzioni dottrinarie, credo che la democrazia deliberativa per come la concepiamo oggi sia promettente in contesti di potere ibrido, dove la componente rappresentativa mantiene *governance* nazionale ed internazionale mentre il confronto diretto rimpiazza le amministrazioni di prossimità, dando vita a quelle associazioni di categoria capaci di verticalizzarsi su temi specifici e sufficientemente lungimiranti da cooperare su crisi trasversali; in fin dei conti, nulla vieta che questo assetto fecondi le riflessioni dei leader del domani, portandoli a trasporre aperture deliberative in istituzioni più grandi. Si tratta di un percorso ancora lungo e impervio, la riflessione stessa appare agli inizi, eppure la democrazia deliberativa ha il sapore gradevole delle scelte felici: non se ne conoscono possibilità di successo e termine di scadenza, ma la promessa di fondo appare meritevole di fatica e perseveranza.

# Indice

<b>Introduzione.....</b>	<b>0</b>
<b>1. Il modello di Cohen .....</b>	<b>3</b>
1.1. <i>Concezione formale e procedura ideale .....</i>	<i>5</i>
1.2. <i>Il rischio di una giustificazione procedurale.....</i>	<i>8</i>
1.2.1 I limiti della nozione aggregativa.....	9
1.2.2 La rinnovata centralità dei diritti della persona .....	11
1.2.3. Una comunità più giusta.....	13
1.2.4. Definizione e perseguimento del bene comune .....	15
1.3 <i>Ricostruire la democrazia.....</i>	<i>17</i>
1.3.1. L'incompatibilità tra capitalismo e democrazia .....	17
1.3.2. Il socialismo deliberativo.....	19
1.3.3. Il finanziamento pubblico ai partiti .....	21
1.3.4. Le nuove sfide della società civile.....	23
<b>2. L'obiezione di incoerenza .....</b>	<b>26</b>
2.1. <i>L'incoerenza come utopia.....</i>	<i>26</i>
2.1.1. La fallacia del bene comune .....	27
2.1.2. Disinteresse generale .....	28
2.1.3. Pubblicità, l'anima della politica .....	30
2.2. <i>L'incoerenza come funzionalismo .....</i>	<i>31</i>
2.2.1. L'inaderenza dei sistemi elettorali: gli esempi di Usa e Francia.....	32
2.3. <i>L'incoerenza come inattuabilità della giustificazione politica .....</i>	<i>34</i>
2.3.1. La regola di maggioranza.....	35
2.3.2. Consenso debole e criterio di ragionevolezza .....	35
2.3.3. L'appello alla necessità.....	37
<b>3. La promessa di un mondo migliore .....</b>	<b>38</b>
Indice .....	40
Bibliografia.....	41

# Bibliografia

ACKERMAN, Bruce. 1984. "The Storr Lectures: Discovering the Constitution". *Yale Law Journal* 93, n.6 (maggio) : 1013-72.

ACKERMAN, Bruce. 1986. *Discovering the Constitution*. Opera non pubblicata.

ACKERMAN, Bruce. 1993. "Crediting the Voters : A New Beginning for Campaign Finance". *The American Prospect* (aprile).

BETZ, Charles R. 1989. *Political Equality*, 110-14. Princeton : Princeton University Press.

BOHMAN, James e William REHG. 1997. *Deliberative Democracy. Essays on Reasons and Politics*, 67-91, 262-77, 407-37. Londra : MIT Press.

BOHMAN, James. 2004. "Realizing Deliberative Democracy as a Mode of Inquiry: Pragmatism, Social Facts, and Normative Theory". *The Journal of Speculative Philosophy* (nuova serie) 18, n.1 : 23-43. Penn State University Press.

BORK, Robert. 1971. "Neutral Principles and Some First Amendment Problems". *Indiana Law Journal* 47, n. 1 (autunno) : 1-35.

CHRISTIANO, Thomas. 1990. "Freedom, Consensus and Equality in Collective Decision Making". *Ethics* 101, n.1 (ottobre): 151-181. University of Chicago Press.

COHEN, Joshua e Joel ROGERS. 1983. *On Democracy: Toward a Transformation of American Society*, 146-84. Londra: Penguin.

COHEN, Joshua. 1989. "The Economic Basis of Deliberative Democracy". *Social Philosophy and Policy* 6, n.2 (primavera) : 25 – 50.

COHEN, Joshua. 1994. "A More Democratic Liberalism". *Michigan Law Review* 92, n.6 (maggio) : 1502-1546.

COLEMAN, Jules e John FERREJOHN. 1986. "Democracy and social choice". *Ethics* 97, n.1 (ottobre) : 6-25. University of Chicago Press.

CONSTANT, Benjamin. 2007. *Principi di politica. Versione del 1806*. Trad. Stefano De Luca. Soveria Mannelli : Rubbettino.

COPP, David, Jean HAMPTON e John ROEMER. 1993. *The Idea of Democracy*, 270-312. Cambridge, MA : Cambridge University Press.

DAHL, Robert A. 1989. *Democracy and Its Critics*, 283-308. New Haven, CT : Yale University Press.

DWORKIN, Ronald. 1985. *A Matter of Principle*. Cambridge, MA : Harvard University Press.

FREEMAN, Samuel. 2000. “Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment”. *Philosophy & Public Affairs* 29, n.4 (autunno) : 371-418. Hoboken, NJ : Wiley.

HABERMAS, Jürgen. 1975. *Legitimation Crisis*. Trad. T. McCarthy. Boston : Beacon Press ; Londra : Heinemann.

LEBON, Gustave. 1896. *The Crowd: A Study of the Popular Mind*, 1-47. Londra : T. Fisher Unwin.

LOW-BEER, John R. 1984. “The Constitutional Imperative of Proportional Representation”, *The Yale Law Journal* 94, n.1 (novembre) : 163-88.

MARX, Karl. 1973. *Grundrisse*. Trad. Martin Nicolaus. New York : Random House.

MEIKELJOHN, Alexander. 1948. *Free Speech and Its Relation to Self-Government*. New York : Harper and Row.

MICHELMAN, Frank I. 1986. “The Supreme Court, 1985 Term—Foreword: Traces of Self-government”. *Harvard Law Review* 100, n.1 (novembre) : 4-77.

MILL, John S. 1972. *Considerations on Representative Government*, 193-218. Londra : J.M. Dent.

PRZEWORSKY, Adam e Michael WALLERSTEIN. 1988. “Structural Dependence of the State on Capital”. *The American Political Science Review* 82, n.1 (marzo) : 11-29.

RAWLS, John. 1971. *A Theory of Justice*, 221-78, 360-61, 500-15. Cambridge, MA : Harvard University Press.

RAWLS, John. 1993. *Political Liberalism*. New York : Columbia University Press.

RIKER, William. 1988. *Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice*, 21-31, 181-92. Long Grove, IL : Waveland Press, Inc.

SAWARD, Michael. 2003. *Democratic Innovation: Deliberation, representation and association*. Londra : Routledge.

SCHMITT, Carl. 1985. *The Crisis of Parliamentary Democracy*. Trad. E. Kennedy, 22-51. Cambridge, MA : MIT Press.

SCHUMPETER, Joseph A. 2006. *Capitalism, Socialism and Democracy*, 250-68. Londra : Routledge.

SEN, Amartya e Bernard WILLIAMS. 1982. *Utilitarianism and Beyond*, 219-38. Cambridge, MA : Cambridge University Press.

SUNSTEIN, Cass R. 1984. "Naked preferences and the constitution". *Columbia Law Review* 84, n.7 (novembre) : 1689–732.

SUNSTEIN, Cass R. 1985. "Interest groups in American public law". *Stanford Law Review* 38, n.29 : 29–87.

SUNSTEIN, Cass R. 1986. "Legal interference with private preferences". *University of Chicago Law Review* 53, n.4 (autunno) : 1129–84.

SUNSTEIN, Cass R. 1995. *Democracy and the the Problem of Free Speech*. New York : The Free Press.

UNGER, Roberto M. 1987. *False Necessity*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

WALLAS, Graham. 1920. *Human Nature in Politics*, 21-58. Londra : Constable and co.